

ARCIDIOCESI DI MESSINA – LIPARI – S. LUCIA DEL MELA
Servizio Diocesano per La Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili

STATUTO

Art. 1

Costituzione

- 1) Il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori (SDTM) è una struttura stabile di servizio ecclesiale ed è costituita con la nomina del suo Referente ai sensi delle Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, promulgate dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e in conformità alle Indicazioni alle Diocesi del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori (SNTM).
- 2) Nel presente Statuto, per “minore” si intende ogni persona avente un’età inferiore a 18 anni alla quale è equiparata la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione. Per “persona vulnerabile” si intende ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa.
- 3) Il Referente diocesano per la Tutela dei Minori” (RDTM), qui in seguito denominato “Referente”, è nominato dall’Ordinario diocesano.
- 4) Il SDTM è inserito nell’organigramma degli Uffici della Curia diocesana e deve avere visibilità anche on line con l’indicazione, oltre che del responsabile, anche di un indirizzo civico, un numero di telefono un indirizzo elettronico (e-mail) a cui riferirsi al fine di facilitarne l’accesso.
- 5) Il SDTM fa riferimento in modo diretto e specifico all’Ordinario diocesano.

Art 2

Finalità

- 1) Il SDTM opera in collaborazione con il Servizio Regionale (SRTM) e nazionale (SNTM) di Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili ed offre alla Diocesi e agli Istituti di Vita Consacrata, religiosa e secolare, e alle Società di Vita Apostolica, alle associazioni e alle altre realtà ecclesiali presenti in essa, un supporto per quanto riguarda la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, la prevenzione dell’abuso e la cura sia per le vittime che per gli abusanti, attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione.
- 2) Il SDTM offre uno spazio fisico, al di fuori degli Uffici della Curia, facilmente raggiungibile, per la segnalazione di abusi presenti o passati, o rischio di abuso, su minori o persone vulnerabili ad opera di ecclesiastici o operatori pastorali.

Art. 3

Compiti generali del SDTM

- 1) Il SDTM promuove una cultura e una metodologia dell’attenzione e della responsabilità nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili.
- 2) Opera per assicurare e rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori e prevenire ogni forma di abuso

- 3) Opera per stimolare, promuovere e coordinare l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione sul tema dell'abuso e della sua prevenzione soprattutto nell'ambito ecclesiale.
- 4) Studia e propone contenuti informativi e formativi, oltre che strumenti operativi e norme di buone prassi, a favore del personale degli uffici, delle strutture, delle organizzazioni e delle associazioni presenti nella Diocesi, ai fini dell'assunzione della responsabilità e dell'impegno per il benessere e la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.
- 5) Fornisce informazioni, indicazioni pratiche, protocolli procedurali e quant'altro necessario ai fini della segnalazione di abuso e della gestione di questa.
- 6) Incoraggia e sostiene la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato da parte del segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o di colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori.
- 7) Collabora, dietro richiesta scritta dell'Ordinario, nella indagine sulla verosimiglianza della segnalazione di abuso.
- 8) Gode di una sua autonomia per quanto concerne le persone seguite e la loro privacy.

Art. 4

Compiti del Referente Diocesano per la Tutela dei minori e delle Persone vulnerabili

- 1) I principali compiti del Referente sono i seguenti:
 - a) coordinare il SDTM di cui è il responsabile
 - b) collaborare strettamente con l'Ordinario diocesano nell'adempimento delle sue responsabilità in materia di tutela dei minori e delle persone vulnerabili;
 - c) fare da riferimento locale al SRTM del quale è membro di diritto;

Art. 5

Organizzazione del SDTM

- 1) Il SDTM è organizzato e conduce la sua attività secondo le "Linee guida" della CEI e le indicazioni della Pontificia commissione per la tutela dei minori ed è collegato con il Servizio Nazionale (SNTM) e Regionale per la Tutela dei Minori (SRTM).
- 2) Il Referente è collaborato da una équipe con la quale forma l'insieme del Servizio. Questa è composta da esperti nominati dall'Ordinario che abbiano buona reputazione e siano in accordo con l'ispirazione e la visione della persona, della sessualità e della famiglia secondo gli insegnamenti del Magistero della Chiesa Cattolica. Le competenze necessarie sono la Psicoterapia, il Diritto penale, il Diritto canonico e procedura penale canonica in tema di abusi. Sono raccomandati inoltre esperti in Psicologia e Neuropsichiatria infantile, Psicodiagnosi, Psichiatria, Assistenza sociale, Pediatria, Sessuologia, Ginecologia, Counselling.
- 3) L'équipe del SDTM è composta dal Responsabile dello Sportello di ascolto, dal Gruppo di lavoro, dal Gruppo di studio, dal Segretario e dall'Economo:
 - a) *Lo sportello di ascolto*

Il Responsabile dello sportello di ascolto accoglie le segnalazioni di casi di abuso di minori o di persone vulnerabili, i cui presunti autori siano persone ecclesiastiche, operatori pastorali o collaboratori di istituzioni

legate alla Chiesa cattolica. È auspicabile che il Responsabile dello sportello sia una persona diversa dal Referente e con buone competenze relazionali e di ascolto. In questo caso il Referente e il Responsabile dello sportello collaborano e si confrontano costantemente.

b) Il Gruppo di lavoro

Il Gruppo di lavoro opera, secondo i protocolli stabiliti dal SNTM, sui casi di abuso segnalati allo sportello di ascolto, sia nell'accompagnare e sostenere spiritualmente e psicologicamente le vittime, i loro familiari e le loro comunità che nella gestione del caso. Su incarico scritto dell'Ordinario, collabora nella verifica della verosimiglianza della segnalazione.

c) Il Gruppo di studio

Il Gruppo di studio opera per la formazione degli operatori pastorali, delle famiglie e degli educatori e della prevenzione e l'approfondimento, con metodologia interdisciplinare, di tematiche relative alla prevenzione dell'abuso e alla sua eziologia e alla cura della vittima, della sua famiglia e dell'autore dell'abuso.

d) Il Segretario

Se la mole di attività e il numero di richieste da parte di utenti lo rendesse opportuno il SDTM potrà avere anche un suo proprio addetto alla segreteria e al servizio informazioni.

e) L'Economo

Il Referente può gestire personalmente le spese e le entrate del SDTM, o nominare un Economo di cassa facendo sempre riferimento all'autorità amministrativa diocesana. Entro i mesi di dicembre di ogni anno il Referente o, se nominato, l'Economo, scrive una relazione sulla contabilità che viene consegnata all'autorità competente della Curia diocesana.

Art. 6

Collaborazioni

1) Il SDTM si coordina con le iniziative degli Uffici pastorali diocesani, con le strutture formative ecclesiali e con il Servizio Diocesano di Consulenza Familiare.

2) Cooperava con il Seminario, sia nell'ambito della formazione e della sensibilizzazione dei membri della formazione propedeutica e dei candidati al sacerdozio, che nel seguire eventuali casi in cui possano essere - o siano stati coinvolti in passato - membri del Seminario stesso o in quanto autori di abuso o in quanto vittime.

3) Cooperava con i Referenti per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili degli Istituti religiosi di vita consacrata e degli Istituti secolari e dei Movimenti ecclesiali presenti in Diocesi soprattutto qualora la segnalazione trattata riguardi un membro di questi.

4) Il SDTM collabora con le Istituzioni pubbliche e con l'Autorità giudiziaria in linea con la normativa nazionale ed internazionale vigente sui diritti dei bambini e sulle norme vigenti dell'ascolto della loro testimonianza.

5) Il SDTM coopera nella realizzazione di linee guida, norme di buona prassi per la prevenzione e gli interventi riguardanti la tutela dei minori nella Diocesi. In particolare coopera per la specificazione dei requisiti necessari e la formulazione di codici di condotta per i chierici, i religiosi, il personale di servizio e i volontari delle istituzioni religiose in cui si opera con minori o con persone vulnerabili al fine di delineare i limiti appropriati nelle relazioni personali, nella realizzazione delle attività e nell'organizzazione degli ambienti.

6) Il SDTM coopera con la Diocesi nella comunicazione per mezzo dei mass-media, con le autorità, con il sistema giudiziario, con i servizi sociali e con i fedeli sui temi che riguardano il proprio ambito di competenza.

Art. 7

Tutela della privacy e riservatezza

- 1) Le segnalazioni giunte allo Sportello di ascolto saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la massima riservatezza secondo le norme della privacy e senza imporre a coloro che le effettuano alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.
- 2) Il materiale di archivio del SDTM sarà conservato in un apposito luogo riservato e messo debitamente al sicuro.

Art. 8

Formazione interna

Periodicamente il Referente organizzerà per gli operatori del SDTM eventi formativi specifici, incontri di condivisione, intervizione e supervisione in collaborazione con il SRTM e il SNTM.

Art. 9

Aspetti economici

- 1) L'Ufficio amministrativo della Diocesi stabilirà annualmente una somma da destinare per le attività del SDTM.
- 2) I membri della équipe del SDTM hanno natura pastorale e sono svolti come servizi a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese vive documentate.
- 4) Le prestazioni specifiche del SDTM sono gratuite, ciò non toglie che possano essere accettate offerte liberali per il sostegno delle attività svolte e delle spese per la gestione dei locali, della segreteria e della manutenzione. In questo caso sarà emessa una ricevuta in doppia copia: una da consegnare al datore dell'offerta e l'altra da conservare nella documentazione contabile.
- 5) Nei casi in cui agli operatori verrà richiesto un intervento specifico e professionale si valuterà la possibilità, oltre che di offrire loro un rimborso spese, anche di stabilire un compenso per prestazione occasionale secondo le norme vigenti.

Art. 10

Relazione sull'attività del SDTM

Entro la fine di ogni anno sociale il Referente relaziona all'Ordinario sull'attività svolta dal SDTM e presenta una relazione all'Assemblea del clero